

LE NOVITA' DEL MODELLO 730/2008

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n.63 del 7 maggio 2007 si sono apportate numerose modifiche al regolamento vigente che disciplina l'assistenza fiscale prestata da Caf, intermediari abilitati e sostituti di imposta.

In particolare sono stati modificati gli artt.13, 14, 16 e 17 del D.M. n.164 del 31 maggio 1999, aventi ad oggetto i requisiti per poter accedere all'assistenza fiscale di taluni contribuenti, con rapporto di lavoro precario (cd. supplenti del comparto scuda) i termini di presentazione e la gestione della dichiarazione integrativa, che subiranno una generale anticipazione (entrambe le novità hanno avuto vigenza sul periodo di imposta 2006 - mod. 730/07-) ed infine la rivisitazione completa delle procedure relative all'effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei soggetti assistiti e dell'invio telematico all'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni elaborate.

Per le modalità attuative di queste ultime modifiche, stante il rilevante impatto sugli adempimenti sia dei Caf, sia dei sostituti d'imposta che effettuano i conguagli, è stato emanato in data [23 gennaio 2008 un apposito Provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia delle Entrate che prevede, tra l'altro, una loro graduale attuazione, a partire comunque, dalle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2007 (Mod.730/08).

Ciò premesso si illustrano le modifiche intervenute al decreto n.164/99.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730

Mediante la modifica all'art.13, co.2 del decreto, riguardante i contribuenti aventi un rapporto di lavoro a tempo determinato, viene estesa al personale della scuola con tale rapporto di lavoro la possibilità di presentare al sostituto o al caf, il modello 730.

La norma pone come condizione che il loro contratto abbia una durata almeno dal mese di settembre dell'anno cui si riferisce il modello, al mese di giugno dell'anno successivo.

Con tale previsione si deroga all'abituale mantenimento del rapporto di lavoro fino al mese di luglio, che rappresenta il tradizionale mese nel quale sono effettivamente eseguiti i conguagli sulle retribuzioni.

Inoltre la norma non modifica in alcun modo la tempistica del conguaglio, prevista dall'art.19 del decreto, pertanto in presenza di un conguaglio a debito dell'assistito rimangono dubbi su come il sostituto d'imposta dovrà provvedere alla trattenuta, laddove non abbia una retribuzione utile da corrispondere nel suddetto mese di luglio.

MODIFICHE SULLA TEMPISTICA DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il testo dell'art. 14 del decreto, riguardante la dichiarazione integrativa, è stato novellato: da un lato vengono anticipati i tempi per la presentazione del modello integrativo, dall'altro si ampliano le fattispecie che consentono l'accesso a questa forma di "aggiornamento" dei dati di una dichiarazione precedentemente presentata.

Circa i nuovi termini la scadenza ultima, per il contribuente, è ora fissata al 25 ottobre in luogo dell'originario 31 ottobre dell'anno di presentazione della dichiarazione originaria.

Inoltre la data di consegna della nuova dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione è fissata al 10 novembre, così come il termine per l'invio telematico del Mod.730-4 al sostituto di imposta. Si ricorda che, in precedenza, tali termini erano fissati al 15 novembre.

Relativamente alle possibili, nuove, ipotesi di presentazione della dichiarazione integrativa, il legislatore prevede anche la correzione di errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta (*c.d. errori "formali"*).

Queste ipotesi si aggiungono al consueto caso di redazione del modello integrativo al fine di rideterminare, in capo all'assistito, un minor debito o un maggior credito, quando, ad esempio, non sono stati indicati, nella dichiarazione originaria, uno o più oneri.

Si ricorda che il Mod.730 cd. "a favore" del contribuente rimane l'unica possibilità per poter mutare il risultato finale della liquidazione.

Nella diversa ipotesi in cui in capo al contribuente emergesse un maggior debito o un minor credito, non sarà possibile sanare i predetti errori con la presentazione, entro il prossimo 25 ottobre, di un nuovo Mod.730, ma sarà obbligatorio presentare il modello UNICO.

NUOVI ADEMPIMENTI E PROCEDURE PER L'ASSISTENZA FISCALE PRESTATATA DAI CAF

Le novità apportate al decreto sono numerose. Viene integralmente riscritto l'art.16 riguardante l'assistenza fiscale prestata dai Caf dipendenti, prevedendo un rapporto diretto con l'amministrazione finanziaria sin dalla fase dell'invio dei risultati finali delle liquidazioni (*c.d. Mod.730-4*).

In sostanza la novità fondamentale del riformato impianto normativo prevede che il Caf comunichi direttamente all'Agenzia delle Entrate (e non più al sostituto salvo i casi residuali derivanti da scarti sulla fornitura - punto 2.1 del Provvedimento -) il risultato del conguaglio.

Tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 25 giugno di ciascun anno (non più il 30 giugno). Con tale scadenza vengono, pertanto, unificati i termini di invio telematico all'amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni elaborate dai Caf e dei dati della liquidazione (Mod.730-4) utile per il conguaglio sulle retribuzioni.

Successivamente l'amministrazione finanziaria, dopo aver attestato al Caf il ricevimento dei dati, provvede a rendere disponibili ai sostituti d'imposta i predetti dati al fine di consentire l'effettuazione del conguaglio sulle retribuzioni (punto 1.2 del Provvedimento).

Unitamente a queste nuove procedure sono stati necessariamente rivisitati i termini connessi e precedenti l'effettuazione del conguaglio. Infatti, la data del 30 giugno (prevista per la consegna del Mod.730 e prospetto di liquidazione, al contribuente assistito) è stata anticipata al 15 giugno di ciascun anno.

Resta ferma, invece, il termine ultimo per la presentazione del Mod.730 al Caf, fissata al 31 maggio. Nello schema sono riepilogati i nuovi termini ed i relativi adempimenti.

ELENCO DELLE PRINCIPALI SPESE CHE POSSONO ESSERE PORTATE IN RIDUZIONE DELLE IMPOSTE PAGATE PER L'ANNO 2007

- Spese mediche incluse quelle per familiari a carico (per visite, cure, ricette mediche, prescrizioni farmaceutiche, ecc...);
- Spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie (occhiali da vista e lenti a contatto, protesi oculistiche e dentarie, apparecchi auditivi o di ortopedia, ecc...);
- Spese per veicoli e mezzi necessari per la deambulazione dei soggetti con difficoltà motoria e spese per sussidi tecnici ed informatici per i portatori di handicap;
- Interessi passivi su mutuo ipotecario per l'acquisto o la ristrutturazione dell'abitazione principale (presentazione della copia dell'atto di mutuo e di acquisto);
- Quietanze di pagamento premi per polizze caso vita, infortuni, morte e invalidità permanente;
- Ricevute per tasse scolastiche ed universitarie proprie e/o dei familiari a carico;
- Spese funebri sostenute per familiari;
- Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici, Onlus e società sportive dilettantistiche
- Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale;
- Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose: ricevute relative e/o quietanze;
- Spese veterinarie sostenute per animali domestici;
- Spese sostenute dai genitori per le rette di frequenza degli asili nido dei propri figli;
- Spese sostenute dai giovani, dai 5 ai 18 anni di età, per l'iscrizione annuale o per l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, ecc...
- Spese per gli interventi di recupero edilizio le quali spetta la detrazione del 41% o 36%;
- Spese sostenute per interventi volti al risparmio energetico (55%);
- Spese per le sostituzioni di apparecchi elettrodomestici (es. frigoriferi, televisori, ecc...);
- Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori (SSN su assicurazione R.C. auto);
- Contributi pagati per Colf, badanti e Baby Sitter (quota a carico del datore di lavoro);

- Eventuali assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato (come da sentenza da produrre insieme al codice fiscale del coniuge stesso);
- Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali;
- Canoni di locazione per contratti di affitto dell'abitazione principale (Legge n. 431/98);

ADEMPIMENTO DEI CAF	PRECEDENTI TERMINI	NUOVI TERMINI
Consegna del modello 730 e prospetto riepilogativo al contribuente	30 giugno	15 giugno
Comunicazione del risultato finale delle dichiarazioni dei contribuenti (mod.730-4)	30 giugno al sostituto d'imposta	25 giugno all'Agenzia delle Entrate
Trasmissione telematica all'Amministrazione Finanziaria delle dichiarazioni	31 luglio Mod. ordinario 31 dicembre Mod. integrativo	25 giugno Mod. ordinario 10 novembre Mod. integrativo